

Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

Sede: via Santa Maria dell'Anima 10 - 00186 Roma - tel. 066889501 - fax 066879520 - direzione.cna@archiworld.it - www.awn.it



Come tutelare la qualità del progetto

I protocolli prestazionali aiutano il professionista a verificare la conformità del proprio operato con le esigenze del committente

Nel convertire in legge la cosiddetta «lenzuolata» con cui il Ministro per lo Sviluppo economico Pierluigi Bersani ha dettato la rimozione dei minimi tariffari (nel settore privato) e delle nuove norme dei Codici di condotta delle professioni in materia di concorrenza, il Parlamento ha tuttavia imposto - con emendamenti mirati - che gli Ordini chiamati ad attuare tale opera di revisione dei Codici interni abbiano cura di tutelare la qualità delle prestazioni professionali e, quindi, l'interesse pubblico a queste connesso.

L'adozione, sia pur sperimentale, dei «protocolli prestazionali» da parte del Consiglio Nazionale (anche se per ora limitato alle opere private di nuova costruzione) risponde a tale sollecitazione e apre il dibattito interno della categoria che, nel prossimo Congresso Nazionale di Palermo (in programma dal 7 al 9 febbraio 2008), sarà chiamata, tra l'altro, a licenziare il Nuovo Codice Deontologico degli architetti. I protocolli prestazionali non hanno quindi alcun valore prescrittivo, ma costituiscono un utile strumento culturale, cui ognuno può liberamente e scientemente far riferimento per rendere più trasparente e verificabile il rapporto professionale, costruendo al tempo stesso le basi per un'equa e concordata definizione degli onorari.

Chiarire compiti e obblighi

La comprensione delle esigenze del committente, della natura delle prestazioni richieste e delle responsabilità coinvolte



facilita il successo di un programma di costruzione. Appare dunque fondamentale definire con chiarezza le reciproche obbligazioni. La stessa chiarezza è essenziale per la protezione degli interessi dei soggetti coinvolti e il raggiungimento degli obiettivi attesi. Nondimeno, le reciproche obbligazioni tra le parti potranno (e dovranno) comunque essere sempre aggiornate durante lo svolgimento del programma.

Le parti devono avere la consapevolezza che, se gli accordi verbali o la convenzione d'incarico non sono chiari e completi, si potranno creare incertezze che potrebbero sfociare in controversie dal risultato spesso incerto, comunque insoddisfacenti per tutti.

Il documento sui protocolli prestazionali è stato predisposto dal CNAPPC per aiutare a raggiungere tale comprensione. L'obiettivo primario è tutelare l'asimmetria informativa che caratterizza il rapporto con il cliente, ponendo al tempo stesso le basi per la definizione concordata di un'adeguata remunerazione delle prestazioni concordate.

L'articolazione dei contenuti

I protocolli prestazionali analizzano il ventaglio dei rapporti tra il committente e il progettista, individuando le diverse fattispecie. In primo luogo definiscono i diritti e gli obblighi delle parti contraenti per i mandati professionali agli architetti, individuando in particolare un elenco delle prestazioni più comuni e una loro descrizione sufficientemente dettagliata, definendone le finalità all'interno delle singole fasi del programma dell'intervento. I protocolli, inoltre, stabiliscono i criteri utili sia per perseguire la conformità fra il progetto dell'opera e il quadro di esigenze poste dal committente alla base del programma dell'intervento edilizio, sia per individuare e condividere, prima dell'avvio della progettazione, le finalità, i vincoli e i requisiti cui deve rispondere l'opera.

Mentre vengono individuate le fasi o i livelli di approfondimento della progettazione necessari e il tipo di contratto d'appalto più adatto alla tipologia dell'opera e alle esigenze del cliente, i protocolli permettono, lungo tutto l'iter della progettazione, di verificare la progressiva e adeguata capacità di rispondenza del progetto al programma. La conformità agli standard che il protocollo prestazionale definisce è indice di una corretta esecuzione dell'incarico, anche al fine dell'osservanza dei doveri descritti nel codice deontologico. Non esclude tuttavia che, in base a particolari condizioni ed esigenze del cliente, possano essere convenuti e concordati tra le parti standard prestazionali affatto diversi.

Il quadro normativo

Le definizioni che il protocollo propone sono redatte in conformità a quelle delle norme UNI 10722-1, UNI 10722-3 e UNI 7867 e, per quanto di pertinenza ma con gli adattamenti e le semplificazioni necessarie, a quelle della normativa sui lavori pubblici e a quelle sulla sicurezza, che ne costituiranno il riferimento anche per le successive revisioni.

Il documento assunto dal Consiglio Nazionale in via sperimentale si inserisce così nel quadro della normazione di quelle particolari attività di servizio - quali la progettazione, la direzione, il collaudo - il cui controllo di qualità richiede istruzioni tecniche e procedurali a carattere specifico, pur se coerenti con le indicazioni derivate dalle norme UNI EN ISO serie 9000 e da altre leggi di carattere generale.

I protocolli prestazionali sono e saranno corredati da numerosi «sussidi» funzionali alla definizione delle principali forme contrattuali (d'incarico, d'appalto, ecc.) nonché di fac-simile degli atti professionali utilizzati con più frequenza nelle fasi di progettazione, direzione, collaudo, pianificazione, controllo della sicurezza e catasto. Tali sussidi, che risulteranno utilissimi soprattutto per i professionisti più giovani, dovranno essere tutti contestualizzati nella loro concreta applicazione.

□ GIANFRANCO PIZZOLATO

Vicepresidente CNAPPC con delega all'Università, alla Ricerca, alla Formazione e all'Accesso

Il caos delle tariffe e la situazione in Europa

Il Dipartimento Protocolli Prestazionali del CNAPPC ha redatto un documento che potrà costituire la base per il calcolo dell'onorario. Relativo, per ora, alle opere di edilizia privata di nuova costruzione e prossimamente esteso a tutti gli altri tipi d'intervento, deriva dai disposti della legge 4 agosto 2006, n. 248 (conversione del D.L. n. 233, del 4 luglio 2006 «Decreto Bersani») che, al comma 3 dell'art. 2, prevede: «le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali...». Con lo stesso decreto è stata soppressa «l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime», senza peraltro decretarne l'abolizione. Il tema delle tariffe è dunque, in questo momento, al centro dell'attenzione dei professionisti italiani. La situazione in Europa non è molto diversa: anche nella maggior parte dei paesi membri la tariffa obbligatoria è stata abolita o, tutt'al più, è rimasta «di riferimento» o «raccomandata», su indicazione degli Ordini. Nel mondo anglosassone (Usa e Uk) vige invece la totale libertà di mercato. La nuova indagine effettuata dal CNAPPC, che ha interessato tutti i paesi membri Ue e alcuni extraeuropei, ha rilevato che i criteri vigenti per la quantificazione dei compensi professionali sono molto simili a quelli in uso nel nostro paese: sono infatti valutati sia a percentuale sia in base al tempo impiegato per svolgere l'incarico. I valori assoluti sono tuttavia assai diversi tra loro, ed evidenziano che in alcune nazioni la remunerazione a percentuale è molto più alta che in altre. Qui di seguito presentiamo in sintesi la situazione nei principali paesi; l'intera ricerca sarà tra breve disponibile sul sito del Consiglio Nazionale www.awn.it.

Austria

Esiste il tariffario degli «onorari raccomandati», redatto dalla Baik Bundes-Architekten und Ingenieurkammer (Camera Federale Architetti e Ingegneri), Honorarordnung für Architekten (HOA) del 2002, non vincolante. Questa ordinanza è diventata una linea direttiva a fine 2004.

Belgio

La tariffa era fondata su norme deontologiche stabilite dal CNOA (Conseil National de l'Ordre des Architectes del Belgio), che definivano la prestazione in funzione del valore e della natura dei lavori: a percentuale, a forfait, a tariffa oraria. L'onorario era reso obbligatorio dall'Ordine degli Architetti, che ne vietava la deroga con sanzioni disciplinari, talora con discussioni anche in sede giudiziaria (Norma deontologica n. 2). Il CNOA ha preso atto della decisione del giugno 2004 della Commissione Europea, stabilendo una sanzione di 100.000 eu-

ro e il divieto assoluto di fissare e mettere a disposizione un tariffario minimale di onorario, perché avrebbe costituito un'infrazione all'articolo 81, allegato I, del trattato CE.

Francia

Nel settore privato, è stata soppressa e vietata la pubblicazione di onorari con l'ordinanza del 1986; la contrattazione è quindi libera. Il CNOA (Conseil National de l'Ordre des Architectes di Francia) non pubblica più un tariffario ma un contratto tipo che indica la missione completa dell'architetto, mettendo a disposizione sul suo sito un metodo di calcolo di tariffa oraria. Per quanto riguarda il settore pubblico, secondo il decreto del dicembre 1993, in applicazione della legge sulle opere pubbliche (MOP), la remunerazione è stabilita in funzione della durata della missione, della complessità dell'operazione e dell'importanza dell'opera. Nel 1994 è stata pubblicata dalla MIQCP (Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques) una guida riservata alla committenza pubblica.

Germania

Una scala di tariffe variabili (minimo, massimo, in base a complessità ed entità del lavoro) è parte integrante del Decreto sugli Onorari per Architetti e Ingegneri (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure-Hoai) emesso dal governo federale, che regola missioni e onorari per architetti e ingegneri. Non ci sono differenze tra settore pubblico e privato.

Regno Unito

Le tariffe non sono obbligatorie. Gli onorari erano determinati sulla base di un tariffario, peraltro non obbligatorio, raccomandato dal RIBA. Il Practice Department del RIBA ha recentemente pubblicato una guida per il calcolo delle tariffe. Tra le pubblicazioni del RIBA è inoltre a disposizione la guida: «A Client's Guide to Engaging an Architect» (2004).

Spagna

Dal 1977 (Real Decreto 2512/1977) al 1997 le tariffe erano obbligatorie e fissate dai Collegi provinciali degli Architetti, con obbligo di rispetto dei minimi. L'applicazione di tariffe obbligatorie è proibita dal 1997 (legge 7/1997), ma esistono tariffari indicativi dei Collegi provinciali, applicabili sia al settore privato che a quello pubblico. Sui siti dei Colegi Oficial si trovano dei prontuari consultabili online, ma con accesso riservato ai membri.

□ Domenico Podestà

Consigliere Nazionale Architetti Prc, Presidente Dipartimento Legislazione Nazionale ed Europea (Osservatorio), Protocolli Prestazionali.